

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA
Revisore Unico

Verbale n. 15 del 9.09.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di settembre, acquisita la documentazione necessaria per esprimere un giudizio motivato sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "Bilancio Consolidato dell'esercizio 2024 – art.11-bis D.Lgs. 118/11 – presa d'atto assenza obbligo di consolidamento";

Premesso

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concorrenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia "*espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori*".

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 28.08.2025, recante il seguente oggetto: "Bilancio Consolidato: Art.11-bis D.Lgs. 118/11 e principio contabile 4/4. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti compresi nel bilancio consolidato 2024", con la quale si è sprovvveduto ad individuare il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024 ed accertato che non

vi sono società ed enti per cui è necessario il consolidamento del bilancio ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs. n.118/2011.

Visti

l'allegato A) Gruppo Amministrazione Pubblica e l'allegato B) Soggetti non ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica.

Visto

il principio contabile 4/4 secondo il quale gli enti e le società ricomprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal consolidamento se sono irrilevanti o non è possibile reperirne i dati.

Verificata

l'assenza di soggetti partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Preso atto

dei pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dal Responsabile della Struttura 2 – Economico – Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del Tuel.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/4;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità.

Tutto ciò osservato

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza dell'obbligo di consolidamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Michele Puricelli